

**M19 “Sostegno allo Sviluppo Locale Leader”–Sottomisura 19.2 –Intervento 19.2.1
“Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di
tipo partecipativo”**

Comunicazioni e F.A.Q.

Richieste di informazioni

E' possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo mserini@regione.umbria.it

Quesito n. 1 . Un ente pubblico beneficiario ha trasmesso una variante al progetto iniziale, approvato con delibera GAL nel 2019. La congruità dei costi del progetto esecutivo era stata valutata dal GAL sulla base dell'elenco prezzi Regione Umbria edizione 2017 vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno a valere sul bando.

La variante prevede esclusivamente l'inserimento di ulteriori costi della sicurezza finalizzati ad adempiere a quanto previsto dai DPCM per la sicurezza sui luoghi di lavoro in fase di emergenza COVID-19, pertanto è determinata da “circostanze impreviste ed imprevedibili per l'Amministrazione” (variante in corso d'opera ex art.106 comma 1 lettera “c” punto 1 D.lgs 50/2016 e s.m.i.).

Per le singole voci degli ulteriori costi della sicurezza inseriti in variante il Comune ha utilizzato l'ultimo Elenco regionale dei prezzi - Edizione 2019, pubblicato lo scorso 10 giugno 2020 sul BURU, che prevede i “COSTI DELLA SICUREZZA IN FASE EMERGENZIALE DA COVID 19”, che sono reperibili al capitolo S2.3. “protezioni collettive ed individuali e dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti in presenza di rischio biologico”.

Si chiede pertanto se sia possibile ritenere congrui tali costi per la sicurezza anche se non presenti nell'Elenco prezzi vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Risposta:

A nostro parere è corretto utilizzare il prezzario regionale vigente al fine di definire la congruità delle voci di spesa relative ai costi di sicurezza finalizzati ad adempiere quanto previsto dai DPCM per la sicurezza sui luoghi di lavoro in fase di emergenza COVID-19, non prevedibili al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Si ricorda che i costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso.

Quesito n. 2 . Per quanto concerne la Check-List Appalti M punto D.2.8, nell'ipotesi in cui il Comune abbia accertato i requisiti dopo l'aggiudicazione e questi risultino positivi, dovrebbe comunque essere applicata la sanzione? In caso positivo in quale misura?

Risposta:

La sanzione prevista nella Check list M punto D.2.8 va applicata nel caso in cui il Comune non verifichi i requisiti prima dell'Aggiudicazione, dal momento che un controllo successivo non garantisce il possesso dei medesimi al momento dell'Aggiudicazione.

La Misura della sanzione nel caso in cui la stazione appaltante non proceda al controllo prima dell'aggiudicazione è la seguente:

5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per due o più dei requisiti previsti.

2% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno dei requisiti previsti.

Quesito n. 3. Per quanto concerne la verifica della progettazione e validazione del progetto esecutivo, tutti i Comuni realizzano solamente il verbale di validazione del progetto esecutivo e, in genere è prassi accettata, perchè con la validazione del progetto esecutivo si controlla tutto il progetto. Nelle Check-List Appalti è previsto il 25% di sanzione per la mancata verifica preventiva della progettazione: si deve applicare?

Risposta:

L'attività di verifica consiste in un'attività istruttoria e di controllo dei livelli di progettazione, eseguita in contraddittorio con il progettista, con lo scopo di accertare la rispondenza degli elaborati di progetto e la loro conformità alla normativa vigente.

L'attività di validazione invece, è l'atto formale a firma del RUP, dal quale devono risultare gli esiti della verifica, riportati nel rapporto conclusivo che viene redatto e sottoscritto dal soggetto verificatore appositamente incaricato. Nell'atto di validazione devono altresì essere riportati gli estremi del documento di verifica e le eventuali controdeduzioni del progettista.

Per importi inferiori al milione di euro le attività di verifica e di validazione sono affidate entrambe al RUP (non progettista), pertanto considerati i ridotti importi delle attività inerenti alla progettazione, le attività di verifica e di validazione potrebbero coincidere. Se la progettazione è fatta dal RUP il verificatore deve essere un soggetto diverso ed in questo caso è sufficiente che il RUP dia atto dell'avvenuta verifica attraverso il verbale di validazione. In questi casi si ritiene non applicabile la sanzione del 25%.

Quesito n.4: Nel caso in cui il costo della manodopera fosse stato calcolato con tabelle diverse da quelle Ministeriali, qualora, tutti i Comuni, per calcolare la manodopera, avessero utilizzato le tabelle contenute nel Prezzario Regionale, sarebbe da applicare una sanzione del 25%?

Risposta:

La Regione Umbria adotta annualmente un prezzario regionale ponderando in base ad un'indagine di mercato il prezzo della manodopera all'interno del territorio disponendo che "le stazioni appaltanti, per la redazione dei progetti di opere pubbliche, adottano l'Elenco regionale dei prezzi edizione _____ e l'Elenco dei costi per la sicurezza edizione _____ con decorrenza dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della presente delibera", di conseguenza si ritiene non applicabile la sanzione del 25% nel caso in cui vengano utilizzati tali prezzari. Nelle note va indicato che il calcolo si basa sul prezzario regionale.

Quesito n.6: La check list Appalti C - non si applica ai servizi di architettura e ingegneria, ma ad altri servizi di natura più complessa? Inoltre, per quanto riguarda le forniture, se sono inserite nell'appalto di lavori non c'è mai un progetto a parte? Nella Determina deve essere riportata la base d'asta?

Risposta:

Il punto A2.1 "Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (di regola, in un unico livello)" della check list Appalti C si ritiene pertinente anche per i servizi di ingegneria

ed architettura in quanto la Stazione appaltante specifica e verifica i requisiti che devono essere posseduti dagli offerenti e verifica il calcolo della base d'asta sulla base del DM 17/06/2016.

Il punto A2.2 è previsto per gli appalti maggiormente complessi per i quali è richiesta la presenza dei documenti in esso indicati. Negli altri casi va indicato NP

In caso di appalti misti Lavori/forniture (appalto lavori economicamente prevalente) non è prevista la necessità di un autonomo progetto per le forniture.

Quesito n.7.: Qualora non fosse stata effettuata la verifica preventiva dell'interesse archeologico (invio al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, della copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici) la sanzione sarebbe comunque del 25%?

Risposta:

In riferimento alla verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, si specifica che il progetto non va trasmesso alla Soprintendenza Archeologica nella fattispecie prevista dall'art. 25, comma 1, ultima parte, D.Lgs. 50/2016 " *La trasmissione della documentazione su indicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti*".

In ogni caso non avendo la norma applicazione certa a volte non viene preventivamente richiesta la verifica dell'interesse archeologico.

A parere di questo ufficio sia nel caso in cui ci sia a posteriori l'autorizzazione della Soprintendenza, sia nel caso in cui non ci sia autorizzazione della Soprintendenza, perché non necessaria, la fattispecie può essere considerata mera irregolarità.

Quesito n.8 La maggior parte dei Comuni non ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica ma solo il progetto definitivo e quello esecutivo. Come ci si comporta in tal caso in merito a eventuali sanzioni?

Risposta:

L'art. 23, comma 4, del Codice degli appalti prevede che "4. *La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E' consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purchè il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissivo, salvaguardando la qualità della progettazione*". Pertanto in tal caso la sanzione non va applicata.

Quesito n.9 Un Comune ha espletato un'indagine di mercato mediante pubblicazione di un avviso sul sito per individuare operatori economici da invitare ad una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b). L'affidamento dell'appalto ha ad oggetto lavori edili e servizi di allestimento museale (cat. Prevalente), per un importo inferiore a 150.000,00 €. Si dà il caso che, all'avviso abbiano risposto 3 operatori economici invece di 5, come previsto dal CODICE, il Comune, potrebbe indire ugualmente la procedura negoziata?

Risposta:

A parere di questo ufficio le possibilità che il RUP ha, sono due:

- Ripubblicare la manifestazione di interesse riaprendo i termini per la presentazione delle istanze, dandone adeguata pubblicità
- Procedere a indire la procedura negoziata con gli operatori che hanno risposto all'avviso, motivando il mancato raggiungimento del numero minimo di operatori previsti dalla procedura, sulla base della particolarità dell'appalto e pertanto in ragione di un numero esiguo di operatori economici, presenti nel mercato, che possano svolgere contemporaneamente lavori edili e allestimento museale

Quesito n.10 Bando Gal attuativo dell'intervento 643"Un beneficiario ha acquistato un macchinario per un importo complessivo di €. 10.000,00. In domanda di pagamento è stato inserito un importo di €. 8.000,00 che si riferisce alla fattura quietanzata per la restante spesa, sostenuta dopo la presentazione della domanda di sostegno. La fattura relativa ai€. 2.000,00 è stata, invece, pagata prima della domanda di sostegno e quindi, giustamente, non rendicontata.

E' da considerarsi ammissibile la spesa di €. 8.000,00, visto che, anche se pagata dopo la presentazione della domanda di sostegno, si riferisce ad un bene acquistato e in parte pagato prima della domanda di sostegno?"

Risposta:

L'art. 3 "Definizioni e Riferimenti normativi" del bando attuativo dell'intervento 643 del GAL di cui trattasi alla definizione "Eleggibilità delle spese" prevede "ai sensi dell'art. 60 del Regolamento UE n. 1305/2013, sono riconosciute eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR tutte le spese sostenute dalla presentazione della domanda di sostegno ad eccezione delle spese generali propedeutiche alla realizzazione degli investimenti previsti in domanda, purché sostenute nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno".

L'art. 10 "Domande di sostegno Modalità di presentazione", del suddetto bando, prevede tra i documenti da allegare alla domanda di sostegno una "dichiarazione di non inizio lavori".

Gli articoli di cui sopra trovano la propria ratio nel così detto "effetto incentivante" dell'aiuto pubblico che deve essere tale da modificare il comportamento delle imprese interessate spingendole a intraprendere un'attività supplementare che non svolgerebbero senza l'aiuto o svolgerebbero soltanto in modo limitato o diverso.

A tal proposito nel documento "LINEE GUIDA SULL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE RELATIVE ALLO SVILUPPO RURALE 2014-2020 all'articolo 2.2 "PERIODO DI ELEGGIBILITÀ DELLA SPESA" è riportato quanto segue

"Sono quindi considerate ammissibili (vale a dire selezionabili per il contributo comunitario) le operazioni ancora non portate materialmente a termine o completamente attuate, e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda di sostegno..."

"Ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 2, del Reg. n. 1305/2013, alle misure di sviluppo rurale e ai relativi finanziamenti nazionali integrativi non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE si applicano gli articoli 107, 108 e 109 TFUE.

Per questo motivo, per tali misure, si applicano le norme sull'effetto di incentivazione contenute nella pertinente normativa in materia di aiuti di Stato, di seguito riepilogate:

- ***gli aiuti hanno un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario, ha presentato domanda di aiuto alle autorità nazionali. Al contrario, gli aiuti sono privi di effetto di incentivazione se, nel momento in cui il beneficiario inoltra domanda, il lavoro relativo al progetto o all'attività ha già avuto inizio. ..."***

Tutto ciò premesso, poichè il bene oggetto del progetto per cui si chiede l'aiuto è un macchinario e che parte delle spese riferite allo stesso sono state sostenute antecedentemente alla presentazione della domanda di sostegno il GAL dovrà verificare:

- Di aver acquisito come da bando la dichiarazione di non inizio lavori
- La documentazione relativa all'acquisto del macchinario di cui trattasi (contratto e documento di trasporto)

Se dalle verifiche suddette risulta che l'operazione è stata completata prima della presentazione della domanda di sostegno a nostro parere l'aiuto relativo alla domanda di cui trattasi decade.

Quesito n. 11 Il bando del Gal prevede all'art. 6.2 "Spese ammissibili" tra le altre:

- Interventi di restauro e di risanamento conservativo dei fabbricati, miglioramento dell'efficienza energetica del fabbricato (isolamento termico degli edifici, interventi di rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici ai fini del risparmio energetico comprovato da relative attestazioni

- le SPESE GENERALI sono ammesse a contributo nel limite massimo del 5% dell'importo complessivo degli investimenti mobiliari (macchine, attrezzature, programmi informatici, licenze, automezzi e siti web) e del 12% degli investimenti immobiliari (opere murarie e impiantistiche).

Alcuni beneficiari hanno previsto tra il programma di investimento l'acquisto e posa in opera di INFISSI; possono essere considerati investimenti fissi per destinazione (e quindi investimenti immobiliari)?

Risposta:

E' nostro parere che gli infissi possano essere considerati investimenti fissi per destinazione.

Si ricorda che condizione per l'ammissibilità della spesa è che la congruità della stessa risulti da computo metrico o da almeno tre preventivi confrontabili.

La condizione di verificabilità della congruità della spesa vale anche per le spese generali.

Quesito n. 12 Un beneficiario ha presentato domanda di sostegno a valere su un bando GAL in data 07/12/2019. A seguito della istruttoria nel mese di gennaio 2020 il GAL ha richiesto delle integrazioni tra le quali una visura camerale non anteriore a 6 mesi dalla presentazione della domanda

Il soggetto ha inviato la visura dalla quale si evince che nel frattempo è cambiata la sua forma giuridica. Come è necessario comportarsi?

Risposta

Le problematiche che il GAL deve tenere in considerazione nell'istruttoria della domanda di sostegno di cui trattasi sono le seguenti:

- in domanda di sostegno il richiedente ha sottoscritto un impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato in domanda;

- l'art. 15 del bando di cui trattasi prevede quale variante anche il "cambio beneficiario" che però deve essere preventivamente richiesto e autorizzato dal GAL;

- l'art. 15 del bando prevede inoltre che le varianti devono essere autorizzate dal GAL che si riserva di accettarle o meno, a seguito della verifica:

- a) del permanere dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità;
- b) del raggiungimento di un punteggio minimo di ammissibilità in base ai criteri di selezione;
- c) del raggiungimento di un punteggio non inferiore a quello dell'ultima proposta progettuale utilmente collocata nella graduatoria e finanziabile in considerazione della dotazione finanziaria della sottomisura.

Si ricorda infine che anche eventuali varianti beneficiario devono essere gestite su SIAN.

Quesito n. 13. Avremmo la necessità di risolvere delle perplessità sull'ammissibilità di alcune domande presentate, a valere sul bando GAL attuativo dell'intervento 643 del PSR, presentate da aziende che svolgono attività di diverso tipo e che appaiono non perfettamente pertinenti con i settori citati dal bando.

Risposta

L'Azione di cui trattasi corrisponde all'intervento regionale del PSR per l'Umbria 2014-2020 "Sostegno creazione/sviluppo imprese extra-agricole settori commerc.-artig.le-turist.-servizio- innovaz. tecnologica.", e seppur con una demarcazione, ne persegue gli stessi obiettivi.

Come considerazione generale, a valere sulle domande di sostegno di cui trattasi, sulla base della documentazione fornita dal GAL, i progetti per i quali si chiede sostegno non sembrano rispecchiare gli obiettivi che l'intervento regionale e il bando attuativo del GAL si prefiggono proprio per la tipologia di microimprese. Il bando attuativo infatti, essendo inquadrato nel Programma di Sviluppo rurale e finanziato dal FEASR, si rivolge a microimprese che abbiano una stretta connessione con l'ambiente rurale, che siano caratterizzanti l'area rurale e ne esaltino il valore con la loro tipicità.

Inoltre, analizzando nello specifico le informazioni fornite per le singole domande di sostegno si evince inoltre quanto segue:

- 4 microimprese hanno presentato domanda di sostegno sul bando attuativo del GAL proponendo investimenti inquadrati nell'ambito del settore: "Attività di turismo rurale e servizi connessi": una lavanderia, un laboratorio analisi, un centro medico, una concessionario auto. Il "turismo rurale ed i servizi ad esso connessi" si realizzano attraverso specifiche attività che abbiano una stretta connessione con l'ambiente rurale e ne esaltino il valore e la fruibilità quali: ricettività, ristorazione, organizzazione del tempo libero e prestazione di ogni altro servizio finalizzato alla fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale.

Per quanto sopra specificato gli investimenti proposti tramite le domande di sostegno presentate a valere sul bando attuativo dell'azione del GAL corrispondenti all'intervento 643, inquadrati nell'ambito del settore: "Attività di turismo rurale e servizi connessi", risulteranno ammissibili solo se l'intervento presenta attinenza con l'attività di turismo rurale e servizi connessi" nell'accezione sopra specificata.

- 1 microimpresa ha presentato domanda di sostegno sul bando attuativo del GAL proponendo investimenti inquadrati nell'ambito del settore "servizi collettivi per la popolazione rurale": una futura lavanderia. Come si evince dal bando per servizi collettivi alla popolazione rurale si intendono attività di interesse collettivo come il trasporto e interventi per la tutela del territorio, tra di essi non rientra il servizio proposto dal richiedente.

- 1 microimpresa ha presentato domanda di sostegno sul bando attuativo del GAL proponendo investimenti inquadrati nell'ambito del settore "Attività di produzione e servizio nel campo dell'innovazione tecnologica": è una carrozzeria.

Il progetto sembra non rientrare nel campo di applicazione del bando in quanto l'intervento proposto migliora le condizioni di lavoro del richiedente ma non sembra avere ricadute sulle filiere dei sistemi produttivi locali. Una carrozzeria, in ogni caso, non può configurarsi come attività produttiva nel campo dell'innovazione tecnologica o attività che favorisca l'accessibilità alla tecnologie di informazione e comunicazione.

Quesito n. 14 Un Comune, in merito al bando attuativo dell'Intervento GAL 16.4.2, ha posto un quesito in merito alla possibilità di emettere autofattura in quanto l'agricoltore che ha fornito i beni risulta essere in regime di esonero.

Risposta

Alcuni agricoltori possono usufruire di un regime di esonero nel caso in cui il fatturato risulti al di sotto di 7.000 euro annui. Rientrando in questa condizione sono esonerati dall'obbligo di versamento dell'IVA e dalla tenuta della contabilità.

In questo caso è previsto che colui che effettua l'acquisto (il Comune nel nostro caso) dal soggetto esonerato (l'agricoltore) emetta una autofattura (con indicato il soggetto che ha ceduto i prodotti e tutti i dettagli relativi alla cessione).

L'agricoltore dimostra di aver ceduto i prodotti tramite un documento di trasporto (bolla).

Una volta emessa autofattura, il Comune paga con mandato quietanzato il cedente.

Quesito n. 15. Bando GAL attuativo dell'Intervento 643. Una azienda che ha presentato domanda come ditta individuale manifesta l'esigenza di trasformarsi in una società SRL. Il bando contempla la possibilità di effettuare un cambio di beneficiario, da eseguire dopo la fase istruttoria definitiva su Sian.

Oltre al mantenimento dei requisiti e di un punteggio minimo di ammissibilità, non inferiore a quello dell'ultima proposta progettuale utilmente collocata nella graduatoria e finanziabile in considerazione della dotazione finanziaria dell'azione, vorrei avere chiarimenti sul rispetto delle condizioni di ammissibilità, nello specifico:

a. Il passaggio da impresa individuale ad srl potrebbe avvenire con atto di cessione o di affitto di azienda e contemporanea costituzione di nuova società (ai sensi dell'art. 2463 c.c.). Il titolare della ditta individuale che cede diventerebbe scio al 50%. Con questo passaggio viene garantita, almeno sino a quando non siano cedute le quote di partecipazione (cfr. art. 176 comma 2 bis D.P.R. 917/1986), la continuità aziendale compresi: la disponibilità dell'immobile (contratto di affitto), eventuali contratti di lavoro e titoli abilitativi.

b. Il titolare della ditta individuale dovrebbe essere il rappresentante legale della nuova società srl?

c. Le fatture e i pagamenti, per essere rendicontabili, dovranno essere intestati alla ditta che subentra ed emessi solo dopo la presentazione della domanda di variante?

d. Se fosse necessario apportare eventuali variazioni come la modifica del nome dell'affittuario (comunicazione alla Agenzia delle entrate) o del titolo abilitativo (variazione presso gli enti che rilasciano le autorizzazioni) i nuovi documenti dovrebbero essere presenti al momento di presentazione della variante?

e. I preventivi resterebbero intestati alla ditta che ha presentato domanda di sostegno.

Risposta

Il cambio beneficiario può essere fatto dalla Ditta individuale alla Società Srl, indipendentemente dalle modalità con cui tale passaggio avverrà, purché:

- Sia mantenuto il punteggio ottenuto dalla Ditta individuale o, comunque, un punteggio tale da garantire il mantenimento di una posizione in graduatoria utile ad ottenere il finanziamento anche per il nuovo beneficiario;

- I contratti (di affitto del locale, di lavoro dei dipendenti ecc), così come tutte le autorizzazioni o titoli abilitativi necessari alla realizzazione del progetto presentato, dovranno essere ricondotti al nuovo beneficiario;
- Essendo i preventivi già intestati sarebbe opportuno che il legale rappresentante del nuovo beneficiario fosse il titolare della ditta individuale;
- Le fatture ed i relativi pagamenti, per essere rendicontabili, dovranno essere necessariamente intestati al beneficiario che subentra alla Ditta individuale;
- Il mantenimento dei requisiti sopra riportati dovrà essere mantenuto per i cinque anni successivi alla data di pagamento del saldo.

Quesito 16 – Bando GAL attuativo dell’Intervento 643. Una azienda ha presentato domanda per la realizzazione di una struttura recettiva recuperando delle cubature esistenti.

Il progettista andando avanti con la pratica, mi informa che il progetto iniziale dovrà subire delle modifiche a causa di osservazioni da parte della soprintendenza.

IN particolare la superficie recuperabile non sarà di 32 mq ma 15/16 e di conseguenza non potrà più essere dedicata a strutture recettive ma ad altre attività.

Quindi con l’azienda ed il progettista abbiamo pensato di variare il progetto e concentrarsi su “Attività artigianali per il recupero delle attività e dei prodotti della tradizione rurale locale” anziché “Attività di turismo rurale e dei connessi servizi”.

Tutto ciò è possibile attraverso una variante al progetto PSR oltre che, naturalmente, al progetto edilizio?

Da bando è possibile richiedere una Variante, per le modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate e per la modifica della tipologia di opere approvate.

Una prima considerazione è che si tratterebbe di una modifica totale rispetto al progetto iniziale (si passerebbe da struttura ricettiva a locale per vendita/esposizione prodotti tipici)

In secondo luogo, sarebbe possibile presentare la variante solamente dopo la concessione del contributo (ammissibilità su Sian-istruttoria definitiva) ma nel frattempo non sarebbe presente la cantierabilità dell’opera, che deve necessariamente essere presentata entro 60gg dalla comunicazione di ammissione provvisoria, quindi prima della variante.

Risposta

Dalla situazione rappresentata si evince che non si tratta in realtà di una richiesta di variante del progetto, quanto invece di una vera e propria sostituzione con cambio del progetto già presentato in fase di domanda di sostegno compresa anche l’attività della microimpresa e, pertanto, non si ritiene ammissibile.

Quesito n. 17. Nel bando Gal attuativo dell’intervento 643 uno dei criteri per l’attribuzione del punteggio è la tipologia del proponente così suddiviso

- *Età fino a 40: età del richiedente o in caso di società di persone o cooperativa >=50% dei soci rappresentato giovani. In caso di società di capitali: la maggioranza del capitale sociale deve essere detenuto da giovani.)*
- *Genere: richiedente donna o in caso di società di persone o cooperativa >=50% dei soci rappresentato da donne. In caso di società di capitali: la maggioranza del capitale sociale deve essere detenuto da donne.*

Abbiamo un dubbio su come vanno interpretati i criteri di età e di genere per le società di persone e/o cooperative?

Risposta

In riferimento al criterio “Tipologia del proponente”, per l’assegnazione dei punteggi relativi a età e genere del proponente stesso si devono considerare in caso di società di persone o cooperative il numero dei soci, non la percentuale di capitale da essi detenuto.

Quesito n. 18 Il bando attuativo dell’intervento 643 prevede all’art. 6.2 che le SPESE GENERALI sono ammesse a contributo nel limite massimo del 5% dell’importo complessivo degli investimenti mobiliari (macchine, attrezzature, programmi informatici, licenze, automezzi e siti web) e del 12% degli investimenti immobiliari (opere murarie e impiantistiche).

Alcuni beneficiari hanno previsto tra il programma di investimento l’acquisto e posa in opera di pergolati (dehors). Ai fini dell’ammissibilità delle spese tecniche come devono essere considerati?

Risposta

E’ nostro parere che sia corretta l’interpretazione da voi data nel ritenere l’acquisto e posa in opera di pergolati (dehors) investimenti fissi per destinazione e pertanto nel riconoscere spese tecniche strettamente collegate fino ad un massimo del 12% dell’importo complessivo dell’investimento.

Quesito n. 19 Per l’affidamento dei servizi di progettazione e direzione lavori un Comune ,nell’ambito di una domanda di sostegno presentata sul bando GAL attuativo dell’intervento 7.5.1,. prima di procedere all’affidamento dell’incarico, ha svolto un’indagine di mercato per tutte le attività di progettazione rivolta a 3 professionisti al fine di acquisire i preventivi. In risposta a tale indagine è giunta una sola offerta. Il Comune, in conformità con quanto previsto nel Codice degli appalti, ha eseguito una trattativa diretta su Mepa e affidato alla ditta sopra indicata il servizio di progettazione definitiva In seguito alla richiesta del GAL, al fine di dimostrare la congruità della spesa, il RUP trasmesso il calcolo del DM. E’ corretto?

Risposta

A nostro avviso, l’affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, di cui trattasi, rientra nelle “spese generali” disciplinate all’art. 9 del bando attuativo dell’Azione del GAL.

Il DM corretto per la definizione della congruità delle spese è il DM 17/6/2016, il Comune con l’invio del documento “Dichiarazione congruità parcella progettazione” ha correttamente applicato quanto previsto da bando per la congruità.

Successivamente il Comune ha attivato una procedura di gara ricevendo una sola offerta, che a nostro parere, è sufficiente perché rispetta la congruità della spesa, precedentemente individuata sulla base del DM suddetto.

Altro punto invece riguarda la verifica del principio di rotazione. Il Comune dovrebbe indicare nell’atto di affidamento il rispetto di tale principio e le modalità con cui ciò viene effettuato (elenchi, albi, piattaforme informatiche ecc.). In ogni caso nella check list di autovalutazione appalti, che l’ente pubblico è tenuto a trasmettere, firmata, in fase di presentazione della domanda di sostegno, dovrà essere debitamente compilata la parte relativa al rispetto del suddetto principio.

Quesito n. 20. In merito alla necessità di procedere all’affidamento dei servizi tecnici concernenti la progettazione esecutiva, la DL e il Coordinamento della sicurezza in fase di progetto e in fase di esecuzione, chiediamo un parere preventivo rispetto alla possibilità di procedere tramite affidamento diretto all’operatore uscente con specifica motivazione ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) D.Lgs.50/2016 considerando:

- *che la progettazione definitiva è stata svolta a seguito di affidamento diretto con richiesta di 3 preventivi e finanziata con fondi propri del bilancio comunale;*

- *l'art. 23 c.12 del DLgs.50/2016 che recita:*

Art. 23. (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

Comma 12. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento.

Considerato altresì

- *quanto espresso dal decreto legge n. 76 del 16/07/2020 convertito in legge 11/09/2020 n.120 art.1 comma 2;*

- *che i tempi indicati per la presentazione del progetto esecutivo, come da vs. nota acquisita al prot. n.16862 in data 07/10/2020 Comunicazione Ammissibilità Provvisoria, risultano oltremodo stringenti in previsione delle procedure amministrative richieste per l'approvazione definitiva del progetto (Commissione edilizia, Parere Soprintendenza).*

Risposta

A parere dello Scrivente Ufficio, dati gli importi dei due appalti, è possibile dare il progetto esecutivo in affidamento diretto allo stesso soggetto che ha curato il progetto definitivo senza indire una nuova gara e richiedere ulteriori preventivi in quanto non si corre il pericolo di frazionamento dell'appalto.

Quesito n. 21 Con la presente si pone un quesito relativo alle imprese costituenti ed in particolare alle ditte individuali nell'ambito del bando attuativo dell'intervento GAL 643.

All'art. 4 Beneficiari del bando è scritto:

che beneficiari possono essere microimprese, già costituite o Microimprese da costituire così come definite dall'art. 2 del presente Avviso, che svolgono attività imprenditoriali nella zona di competenza del GAL.

Le microimprese possono rivestire la forma individuale, societaria o cooperativa e al momento della presentazione della domanda di sostegno devono essere:

a) titolari di partita IVA;

b) iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio. Sono ammesse a contributo anche le microimprese non ancora iscritte al momento della presentazione della domanda, purché comunichino al GAL entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissione provvisoria a contributo, l'avvenuta iscrizione allegando copia della visura camerale.

Una microimpresa può presentare una sola domanda di sostegno a valere sul presente avviso.

Nel caso di microimprese in forma societaria o cooperativa i soggetti componenti non possono far parte di due diverse microimprese che presentino ciascuna domanda di sostegno sul presente avviso.

I soggetti beneficiari per essere ammessi a presentare domanda di sostegno, devono avere la disponibilità giuridica dell'immobile oggetto dell'investimento, ovvero essere proprietari o possessori/detentori del bene per il quale intendono fare gli investimenti per un periodo non inferiore a quello di vincolo (quinquennale a far data dal momento dell'erogazione del pagamento finale al beneficiario), e sulla base di uno dei seguenti titoli: contratto di locazione registrato e proprietà.

In caso di locazione, i soggetti richiedenti dovranno produrre autorizzazione del proprietario alla realizzazione dell'investimento.

In caso di costituenda microimpresa l'immobile deve essere nella disponibilità di colui che presenta la domanda di sostegno nonché futuro legale rappresentante della microimpresa, secondo i titoli di possesso o proprietà indicati nel presente articolo.

Il soggetto proponente non deve avere ottenuto altre agevolazioni pubbliche per gli stessi investimenti oggetto della domanda di sostegno.

Mentre all'art. 10 "Documentazione da presentare con la domanda di sostegno"

Alla domanda di sostegno dovranno essere allegati i seguenti documenti:

Nel caso di costituende microimprese la domanda di sostegno verrà presentata inizialmente dal futuro legale rappresentante. A seguito della costituzione della microimpresa dovrà essere effettuata nel portale SIAN una domanda di modifica del beneficiario, prima del rilascio del nulla osta, inserendo come beneficiario la microimpresa costituita, affinché la domanda risulti intestata alla microimpresa stessa. Sarà cura del GAL comunicare al futuro legale rappresentante i tempi e le modalità della suddetta variazione.

Considerato quanto sopra nel caso di ditta individuale costituenda:

- 1) la persona fisica, nonché unico titolare della ditta può evitare di formulare domanda di variante cambio beneficiario (SIAN), considerato che ciò che varia a seguito della costituzione della ditta individuale alla medesima persona fisica viene attribuita Partita Iva e REA (CUA rima invariato)?*
- 2) Per quanto riguarda la disponibilità giuridica dell'immobile, solo in caso di locazione, per il medesimo motivo di cui sopra il beneficiario può evitare di fare il subentro della ditta individuale nel contratto di locazione inizialmente sottoscritto dalla persona fisica? (Il locatore avrebbe il stesso codice fiscale).*

Risposta

A parere di questo ufficio la domanda di variante per cambio beneficiario nel portale SIAN è da considerarsi necessaria.

Infatti nel momento in cui il richiedente ha effettuato la prima domanda di sostegno giuridicamente era persona fisica, identificato nel SIAN (CUAA) con il proprio codice fiscale. Quando il richiedente costituirà la microimpresa, tra l'altro, acquisirà una partita IVA, modificherà la propria condizione giuridica presso l'anagrafe tributaria, e dovrà aggiornare il fascicolo aziendale. Questo comporterà che nel SIAN il nuovo soggetto giuridico figurerà con un CUAA diverso rispetto a quello associato alla domanda di sostegno. Pertanto, per regolarizzare la situazione, dovrà presentare una variante "cambio beneficiario", come tra l'altro previsto nel bando.

Il cambio beneficiario appare indispensabile anche al fine di rendere la domanda di sostegno ammissibile rispetto ai criteri fissati dal bando per cui i beneficiari finali degli aiuti possono essere soltanto le microimprese e non anche le persone fisiche.

Per quanto riguarda la disponibilità giuridica dell'immobile per il medesimo il beneficiario può evitare di fare il subentro della ditta individuale nel contratto di locazione inizialmente sottoscritto dalla persona fisica in quanto non esiste distinzione, nella disponibilità giuridica, tra i beni della persona fisica ed i beni della ditta individuale di cui la persona fisica è legale rappresentante.

Quesito 22. Una ditta ha presentata domanda di sostegno sul bando attuativo dell'intervento 643 del GAL ammessa a contributo con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL

Il progetto di investimento prevede acquisto di attrezzature.

La durata della concessione con utilizzo dell'immobile e delle attrezzature esistenti è di 5 anni dalla data del verbale di consegna del servizio, avvenuto in data 01/07/2019, pertanto la SCADENZA è prevista per il 1 luglio 2024.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento a causa dell'emergenza sanitaria è stato prorogato al 31.10.2020, quindi la locazione dovrebbe avere durata almeno fino al 31.10.2025.

Come comportarsi?

Risposta

Deve essere rispettato quanto previsto dal bando corrispondente all'intervento regionale, in ordine al vincolo di destinazione.

Pertanto il beneficiario nel momento della liquidazione della domanda di pagamento deve avere un titolo di possesso che gli consenta di rispettare il periodo vincolativo di 5 anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo finale.

L'unico modo per soddisfare la suddetta condizione, e per far sì che la domanda di pagamento che il beneficiario presenterà possa essere ammessa e inserita nell'elenco di liquidazione, è che il locatore dell'immobile, un Comune in questo caso, verifichi la possibilità di estendere il contratto di affitto per il tempo necessario al rispetto del vincolo suddetto.

Le motivazioni da addurre per l'estensione del contratto di affitto potrebbero essere proprio la necessità di consentire al beneficiario il rispetto del vincolo di destinazione e la conseguente attribuzione dell'aiuto comunitario, che tra l'altro ha come oggetto attrezzature innovative che rimarrebbero nelle disponibilità del Comune stesso con la creazione di un vantaggio collettivo. A nostro avviso, l'estensione del contratto di affitto, non lederebbe l'interesse di terzi perché nel frattempo il Comune starebbe svolgendo la nuova procedura di gara e quindi il nuovo assegnatario della gestione non sarebbe ancora stato individuato.

In ultima analisi potremmo eventualmente prendere in considerazione la trasformazione del titolo di possesso iniziale in un titolo diverso, qualora questa strada fosse più facilmente perseguibile dal Comune, tra quelli previsti da bando.

In mancanza di un titolo che garantisca il rispetto del vincolo di destinazione, così come sopra descritto, l'aiuto decadrebbe.

Quesito 23. Un beneficiario, la cui domanda è stata ammessa a contributo, chiede se possibile fare una variazione delle voci di spesa andando ad aumentare il limite massimo di spesa richiesto, senza modificare il contributo ammesso.. La variante deve essere gestita su SIAN?

Risposta

La fattispecie di variante di cui trattasi non è ammissibile ai sensi dell'art. 15 del bando GAL che testualmente cita "Le varianti non possono in ogni caso modificare il limite massimo di spesa e di contributo ammessi e il termine per la realizzazione degli interventi.", in conformità ai bandi regionali. In ogni caso tutte le varianti devono essere gestite tramite il sistema SIAN.

Quesito 24. Un beneficiario ha presentato:

- *il CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA regolarmente stipulato con atto notarile in data 31 dicembre 2007 dove all'art. 4) Durata viene stabilito che "Il presente contratto avrà durata di anni 3 (tre) a partire dalla mezzanotte del 31.12.2007, rinnovabile di anno in anno se non viene comunicata disdetta tramite comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare, a pena di inefficacia, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza. Sarà facoltà dell'affittuaria di recedere anticipatamente tramite comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare, a pena di inefficacia, almeno 3 (tre) mesi prima della data di recesso".*

- *Ha presentato in data 21 GENNAIO 2019 all'Agenzia delle Entrate (la modulistica relativa al RINNOVO AFFITTO ANNUALE dichiarando che il suddetto contratto è rinnovato per 1 (uno) anno. Ai sensi di quanto previsto dall'avviso pubblico è ammissibile la domanda di SOSTEGNO presentata dal beneficiario ?*

Risposta

In ordine al quesito di cui trattasi, sulla base della documentazione a nostra disposizione, si specifica quanto segue.

L'AVVISO PUBBLICO del Gal attuativo dell'azione corrispondente all'intervento regionale 643 prevede che il beneficiario detenga i beni immobili oggetto dell'investimento o a titolo di proprietà o di locazione registrata.

Il richiedente in questione ha presentato un contratto di affitto di azienda, pertanto sembrano non sussistere problematiche di ammissibilità in ordine alla tipologia di contratto dal momento che la natura dell'affitto e della locazione è la medesima. Infatti, ai sensi dell'art. 1615 c.c. l'affitto è un contratto di locazione che ha ad oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile.

Per quanto riguarda la data, il bando stabilisce che qualora *“il titolo di detenzione degli immobili abbia una durata residua che non permetta il rispetto del vincolo quinquennale, il richiedente sarà tenuto ad acquisire, anteriormente alla domanda di liquidazione finale dell'aiuto, la documentazione comprovante il rinnovo del contratto di locazione degli immobili sui quali mantenere l'impegno assunto.”*

Nel caso di specie, il richiedente contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento dovrà presentare la documentazione che comprovi una durata dell'affitto tale da garantire il rispetto degli impegni. Allo stato attuale, la formulazione del contratto non consente di stabilire con certezza la durata del contratto dal momento che è facoltà delle parti procedere annualmente alla disdetta dello stesso.

Pertanto, a nostro parere la domanda di sostegno è ammissibile sotto la condizione che al momento della presentazione della domanda di pagamento di saldo il richiedente presenti un contratto di affitto che rispetti la durata prevista dall'avviso ovvero *“una durata residua che permetta il rispetto del vincolo quinquennale, a far data dal pagamento finale”*, pena la decadenza della domanda stessa e conseguentemente dell'aiuto.

Quesito 25: Un Comune intende presentare domanda di sostegno per un progetto di riqualificazione di un'area verde in risposta al bando GAL. Tale progetto è uno di quelli che usufruiranno della riserva finanziaria ITI Trasimeno.

Il quesito è il seguente: un volta presentata domanda di sostegno da parte del Comune, può il soggetto gestore dell'area verde farsi carico degli interventi andando a scegliere le ditte esecutrici nel rispetto del Codice dei contratti e comunque delle particolari previsioni del PSR? Può il Comune presentare al GAL le fatture del soggetto gestore degli interventi, come rendicontazione degli interventi eseguiti?

Faccio presente che il soggetto gestore dell'area verde era stato scelto a suo tempo con una procedura di evidenza pubblica.

Risposta

Il soggetto che presenta la domanda di sostegno a valere su un avviso nell'ambito del PSR per l'Umbria 2014-2020 dovrà essere anche il realizzatore dell'intervento, ovvero gestire le procedure di gara relative alla realizzazione del progetto in prima persona, nel rispetto, nel caso specifico di ente pubblico, della normativa del Dlgs 50/2016 e s.m.i.,.

In fase di domanda di pagamento il beneficiario, ente pubblico, dovrà presentare una rendicontazione dalla quale si evinca che ha sostenuto le spese relative al progetto in prima persona, su riportata da idonei documenti giustificativi di spesa a lui intestati, quietanzati prima della data di presentazione della domanda di pagamento stessa.

Si precisa inoltre che alle misure del PSR si applicano le norme sull'effetto di incentivazione contenute nella pertinente normativa in materia di aiuti di Stato, e conseguentemente la domanda di sostegno deve essere presentata prima dell'avvio dell'attività/progetto, a prescindere da situazioni preesistenti.

Quesito 26: La presente per chiedere chiarimenti sul riconoscimento di ammissibilità della spesa di incentivi funzioni tecniche ai sensi art. 113 del D. lgs 50/2016 (incentivo del RUP), riconducibile alla categoria di spese generali. Le questioni sono le seguenti:

- *Ammissibilità della spesa: per i bandi nei quali l'aliquota di finanziamento è pari al 100%, senza cofinanziamento del beneficiario (es. 751,741, 761), il costo dell'incentivo del RUP, può essere considerato comunque ammissibile nelle spese generali?*

- *Congruità della spesa: i comuni adottano un regolamento interno che quantifica la percentuale di incentivazione (circa il 2%). La verifica della congruità della spesa deve essere effettuata comunque attraverso le procedure previste dal D.M. 17 giugno 2016 (D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)? In tal caso può essere utilizzata la piattaforma vedi link <https://www.professionearchitetto.it/tools/parametri/>?*

- *Rendicontazione della spesa: Relativamente al documento giustificativo di spesa da verificare in sede di rendicontazione, i comuni potranno esibire la busta paga del RUP, nella quale verrà quietanzato al dipendente pubblico l'incentivo con una contabilità specifica (Incentivo RUP art. 113 del D. lgs 50/2016). Questo giustificativo può essere considerato valido in sede istruttoria, sebbene non sia annoverata nel bando questa casistica?*

Risposta

Il nuovo Codice Appalti (dlgs 50/2017 – art. 113) ha di fatto abolito l'incentivo del 2% ai progettisti interni alla PA, destinandolo a compensare altre e diverse attività ("Funzioni tecniche"). Precisamente, attività di "programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti" (art. 113, 2° co.).

Pertanto prima di ammettere le spese relative agli incentivi per il personale interno al beneficiario pubblico richiedente è necessario verificare quanto sopra esposto, ovvero che non si riferiscano a spese di progettazione da parte di personale interno alla P.A..

Se dalla verifica emerge la compatibilità con quanto previsto dal Codice degli appalti la spesa può essere considerata ammissibile tra quelle generali.

Pur sussistendo un regolamento interno dell'ente pubblico che disciplina tale tipologia di spesa, la verifica della congruità della spesa deve essere effettuata comunque attraverso le procedure previste dal D.M. 17 giugno 2016 (D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013), utilizzando la piattaforma vedi link <https://www.professionearchitetto.it/tools/parametri/>).

In ogni caso l'incentivo per "Funzioni tecniche", di cui trattasi, non potrà superare il 2% modulato sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara, così come previsto dall'art. 113 comma 2 del D.lgs. 50/2017

I documenti giustificativi di spesa da verificare in sede di rendicontazione, in tal caso, saranno le busta paga dei dipendenti e i relativi time sheet, unitamente agli atti di incarico.

Quesito 27. Un Comune ha incaricato un professionista Ingegnere per la progettazione tramite valutazione dei preventivi forniti da 3 tecnici. Può, ora che deve cominciare i lavori, affidare la Direzione lavori allo stesso ingegnere già selezionato senza ricorrere a una nuova procedura di valutazione, tenendo presente che il Codice degli Appalti lo ammette?"

Risposta

L'affidamento del servizio di progettazione è avvenuto tramite affidamento diretto ai sensi dell'Art. 36, comma 2, lett. a, del D.Lgs 50/2016, previa consultazione di tre operatori economici in possesso di requisiti tecnici adeguati. Il Comune, pertanto, ha provveduto alla valutazione delle offerte pervenute esclusivamente in base ai criteri di professionalità ed adeguatezza riferibili alla prestazione dedotta nella richiesta di offerta.

Il servizio di direzione dei lavori, costituisce un'attività ulteriore e diversa dalla progettazione per la quale è necessario procedere alla determinazione della congruità della spesa nonché ad un'autonoma valutazione delle offerte sulla base di criteri specifici legati al servizio in questione.

Il Comune, nel caso di specie, ha stabilito di procedere all'affidamento della sola progettazione sebbene fosse consentito l'affidamento congiunto delle due attività in questione e di conseguenza l'attribuzione al medesimo operatore economico della direzione dei lavori senza un'ulteriore confronto concorrenziale, comporterebbe una modifica del rapporto contrattuale con l'operatore economico affidatario, a parere della Scrivente, inammissibile ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016.

L'art. 106, comma 2, stabilisce infatti che "I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) Le soglie fissate all'articolo 35;
- b) Il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro.

Il contratto quindi non deve introdurre modifiche sostanziali che, se contenute nella procedura di affidamento, avrebbero consentito la presenza di candidati diversi da quelli che hanno effettivamente partecipato o l'accettazione di un'offerta diversa da quella che è risultata aggiudicataria

In conclusione, a parere di questa amministrazione, sulla base di quanto sopra riportato, si ritiene opportuno che il Comune proceda ad un nuovo affidamento per il servizio di direzione dei lavori.

Si precisa che per il nuovo affidamento relativo al servizio di direzione dei lavori, per la ragionevolezza della spesa, devono essere nuovamente acquisiti tre preventivi.

Quesito 28. Qualora un Comune capofila avesse difficoltà ad anticipare le spese e non riesca a rendicontare né un SAL né tantomeno il saldo come si potrebbe agire?

Risposta

Posto che il progetto deve rimanere quello trasmesso con la domanda di sostegno iniziale, a nostro parere è possibile che il partenariato di cui trattasi, con adeguata motivazione, possa essere modificato con una diversa individuazione dei ruoli dei soggetti che vi aderiscono, rispetto a quella ipotizzata inizialmente.

Tuttavia la variante per cambio beneficiario può essere effettuata solo dopo l'istruttoria su SIAN della domanda di sostegno presentata inizialmente dall'attuale Comune capofila.

Pertanto si invita il GAL a seguire la procedura che segue:

- L'attuale capofila dovrà presentare formalmente (tramite PEC) una richiesta di modifica dei ruoli dei partner inizialmente ipotizzata, con l'individuazione di un nuovo capofila, , dandone adeguata motivazione e precisando che il contenuto del progetto iniziale rimarrà invariato;
- Il Gal formalmente accetterà la suddetta modifica e attenderà che, entro i 60 giorni previsti, il partenariato trasmetta l'atto costitutivo in cui verranno individuati il capofila definitivo e i ruoli degli altri partner;
- A questo punto il GAL potrà chiudere l'istruttoria della domanda di sostegno su SIAN con un nulla osta condizionato al fatto che il partenariato presenti su SIAN, entro un termine stabilito dal GAL stesso, la domanda di variante di beneficiario, in modo coerente a quanto indicato nell'atto costitutivo trasmesso con PEC (eventualmente modificando anche i legami associativi nel fascicolo aziendale), pena la decadenza dell'aiuto concesso.

Quesito n.29. Relativamente alla valutazione istruttoria di una domanda di sostegno, fase definitiva, con progettazione Snai si richiede un parere in merito alla seguente problematica: il Progetto Esecutivo cantierabile presentato prevede, la realizzazione di un'opera nuova, non prevista inizialmente nel Progetto Definitivo, non oggetto dell'approvazione provvisoria da parte del Gal.

Si tratta della realizzazione di una pensilina esterna, ovvero di una copertura del cortile esterno all'immobile oggetto di intervento, che in correlazione con le attività di valorizzazione delle eccellenze locali, renderà lo spazio esterno adatto a ospitare eventi all'aperto, offrendone un utilizzo versatile e con minimo impatto visivo grazie alla tipologia di materiali scelti.

Si fa presente che la pensilina è autorizzata dalla Soprintendenza e possiede anche la documentazione richiesta dal bando in merito alla normativa sismica.

Da un esame approfondito di quanto proposto, è però emerso che:

- sotto l'aspetto economico la spesa per la realizzazione della pensilina risulta di notevole importanza, circa 55.000,00 €. Confrontando i Quadri Tecnici Economici, del definitivo e dell'esecutivo, queste risorse erano inizialmente inserite sulla voce relativa a Imprevisti e Arrotondamenti;
- sotto l'aspetto amministrativo l'opera potrebbe essere non conforme a quanto previsto dal Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016 all'art. 23 e dal DPR207/2010 all'art. 33 per cui 'Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi'. Si specifica che sono presenti anche altri interventi non presenti nel progetto definitivo ma che però rappresentano scelte tecniche migliorative, come ad esempio alcuni adeguamenti degli accessi o dei bagni, e che possono rientrare tra le modifiche più di dettaglio tra la progettazione definitiva e quella esecutiva, anche da un punto di vista economico.

Risposta.

Lo scrivente ufficio in merito al quesito posto, comunica quanto segue:

Per quanto riguarda il punto 1 del quesito la progettazione esecutiva è ben definita dall'art. 33 del DPR 207/2010 che riporta quanto segue.

“Art. 33. Documenti componenti il progetto esecutivo

*Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il **progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto***

definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:

a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;

g) computo metrico estimativo e quadro economico;

h) cronoprogramma;

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

m) piano particellare di esproprio."

Ne consegue che il progetto esecutivo debba essere pienamente conforme a quello definitivo specificando soltanto nel dettaglio quanto già previsto nel progetto definitivo stesso.

Peraltro tale assunto è confermato dal co. 8 dell'art. 23 del d.lgs. n. 50/2016 il quale prevede espressamente che "il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita".

Per quanto riguarda il punto 2 del quesito le varianti relative al contratto che possono essere ammesse, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge, come previste all'art. 16 del bando di cui trattasi, sono quelle disciplinate dal d.lgs. n. 50 del 2016 e tendenzialmente tutte racchiuse all'interno dell'articolo 106 dello stesso decreto.

Inoltre riguardo alla questione sottoposta non risulta chiaro il richiamo all'articolo 57 del d.lgs. n. 50 del 2016 che disciplina l'utilizzo dei cataloghi elettronici.

Quesito n.30. In fase di istruttoria delle domande di pagamento dei due enti pubblici di cui trattasi il GAL ha decurtato dalla spesa ammissibile alcune fatture perché non contengono il codice CIG, facendo riferimento nella propria comunicazione sia all'art. 25 del decreto Legge 2014 " , n. 66, convertito in Legge 89/2014, sia alla check list di valutazione appalti F "Affidamento diretto e procedura negoziata semplificata sotto soglia", lettera B1.10.

In fase di ammissibilità della domanda di sostegno il GAL, con proprie note, aveva ricordato ai beneficiari l'obbligo di inserire il CIG nei documenti di pagamento da trasmettere in fase di domanda di pagamento.

Il CIG è sempre presente nei mandati di pagamento pur non essendo presente nelle fatture di cui trattasi.

I Comuni chiedono che le fatture vengano riammesse.

Risposta:

In merito al quesito, l'ufficio di AGEA risponde utilizzando un parere che, insieme ai nostri consulenti è stato fornito al MIPAAF in merito ad un quesito analogo che ci è stato posto qualche tempo fa. Riporto di seguito lo stralcio del parere:

Con nota prot. XXX in relazione alle specifiche fattispecie in essa descritte e documentate, viene richiesto di esaminare i seguenti quesiti:

1) *se "il richiamo diretto nella causale del bonifico degli estremi della fattura che riporta correttamente il CIG, consenta di ritenere nel caso in esame sostanzialmente ricostruibile la tracciabilità del pagamento "per relationem", grazie alla "lettura congiunta" delle informazioni riportate nello strumento di pagamento (bonifico) e nella relativa fattura, escludendo la sussistenza del presupposto dell'impossibilità che comporta l'applicazione della relativa riduzione del 100% prevista dalle check list";*

2) *"se sia ammissibile l'integrazione successiva "a mano" da parte del beneficiario delle informazioni relative alla tracciabilità dei pagamenti, in particolare codice CIG e CUP, per le fatture non elettroniche.*

Con riferimento al primo quesito, la risposta sembra dover essere negativa.

Per quanto la complessiva finalità di garantire la tracciabilità del pagamento – sulla base di quanto rappresentato – paia nel caso soddisfatta, la normativa di riferimento non sembra consentire di dequotare il rilievo del vizio formale in questione, pur ove la ratio sostanziale risulti comunque soddisfatta.

Tale conclusione si ricava, anzitutto, dallo stesso tenore testuale dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010, ai sensi del quale, come noto, *"ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP)".*

Parimenti rilevante è quanto dispone l'art. 6, comma 2, della legge n. 136 del 2010, ai sensi del quale la sanzione ivi prevista *"si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG di cui all'articolo 3, comma 5".*

Ora, accogliendo la lettura "sanante" proposta dall'Amministrazione, di cui pure ben si comprendono gli argomenti e l'apprezzabile buon senso, si finirebbe per operare una inammissibile *interpretatio abrogans* delle norme: cioè, si finirebbe per svuotare di precettività una volontà specificamente manifestata ed espressa dal legislatore, che ove si fosse accontentato dell'indicazione in fattura del CIG e del CUP (prevista, a sua volta, in modo puntuale dall'art. 25, comma 2, del d.l. n. 66 del 2014 e dall'art. 1, comma 917, della l. n. 205 del 2017) avrebbe omesso di inserire queste previsioni *ad hoc*, configurando un apposito precetto ed un'apposita sanzione.

Nello stesso senso depone il punto 5.3. della Determinazione n. 7 del 2011 dell'ANAC, in base al quale *"l'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010 prevede che i movimenti finanziari relativi agli appalti pubblici siano effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni. Si tratta dei pagamenti*

relativi alla filiera di appaltatore, subappaltatore, fornitore, per i quali occorre quindi garantire che il codice CIG/CUP sia inseribile negli ordini di pagamento e possa essere gestito dalle procedure interne e interbancarie relative allo strumento di pagamento utilizzato. Non deve, quindi, venire dispersa l'informazione finanziaria identificativa del contratto o del finanziamento pubblico a cui è correlata ogni singola movimentazione di denaro soggetta a tracciabilità; il che implica la necessità che l'intermediario finanziario sia in grado di registrare e conservare nel proprio sistema tale informazione onde renderla accessibile ed esibirla a richiesta degli organismi deputati ai controlli. Ai sensi dell'art. 2220 c.c. gli intermediari devono conservare la documentazione per 10 anni. Il requisito della piena tracciabilità sussiste, in primo luogo, per i trasferimenti di fondi effettuati tramite bonifico bancario o postale: le relative procedure di pagamento contemplano infatti la possibilità di inserire CIG/CUP nella disposizione di pagamento. Al bonifico bancario o postale devono intendersi assimilati altri servizi di trasferimento di fondi aventi le caratteristiche del bonifico gestiti da prestatori di pagamento diversi dalle banche e dalle Poste [...] Tra gli altri strumenti idonei ad assicurare la tracciabilità si possono annoverare, ad esempio, le c.d. Ri.Ba. (Ricevute Bancarie Elettroniche), prevalentemente usate tra imprese per la riscossione di crediti commerciali. Date le caratteristiche dello strumento, sussiste, peraltro, in questo caso un vincolo relativo alla circostanza che il CUP e il CIG devono essere inseriti fin dall'inizio dal beneficiario invece che dal pagatore: la procedura ha avvio, infatti, con la richiesta da parte del creditore, prosegue con un avviso al debitore e si chiude con l'eventuale pagamento che può essere abbinato alle informazioni di flusso originariamente impostate dal creditore”.

Il passaggio citato, oltre a ribadire la necessaria indicazione del CIG e del CUP all'interno del singolo strumento di pagamento, fa peraltro emergere una ulteriore *ratio* della previsione, che non sarebbe soddisfatta dalla lettura “sanante” offerta dall'Amministrazione: quella non solo di consentire la tracciabilità del singolo flusso, ma anche di porre in condizione l'intermediario finanziario di assolvere alla sua funzione di registrazione, conservazione e controllo, che, viceversa, non potrebbe essere garantita tramite la mera indicazione del codice in fattura.

Alla luce di quanto sopra, nel confermare la risposta negativa al primo quesito, si evidenzia che l'indicazione riportata nella casella a.2.14 della *check list* adottata dalla Regione, dovrà essere interpretata nel senso appena descritto, in conformità con quanto prescritto dalla normativa vigente.

Quesito n.31. Bando 16.4.2. Se un partenariato pubblico-privato con capofila un Comune intende rendicontare uno stato di avanzamento lavori (come previsto nel bando), può portare a rendiconto una autofattura delle imprese agricole partners per il prodotto conferito nelle degustazioni? Eventualmente il Comune capofila quale documento deve portare a rendicontazione ?

Risposta:

Il capofila che in questo caso è un Comune deve comunque portare a rendicontazione un documento di spesa e la dimostrazione di aver pagato l'importo. Diversamente sarebbe stato se il capofila fosse stata l'azienda che ha emesso autofattura: in quel caso poteva essere riconosciuto il valore dei prodotti anche senza esborso di denaro.

Quesito n.32. Si sta esaminando la perizia di variante di un Comune. Tra gli atti relativi all'appalto dei lavori, ho trovato la comunicazione, fatta dall'impresa mandataria dell'A.T.I., di trasformazione societaria (da società in accomandita semplice a società a responsabilità limitata). L'art. 106, comma 1, lett d) n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, prevede l'ipotesi della modifica del contratto di appalto, senza una nuova procedura di affidamento, nel caso in cui “ all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice”. Sul punto, una deliberazione dell'ANAC del 15/3/2017 n. 244, ha chiarito che « appare

ammissibile il subentro di altro soggetto nella posizione di mandatario del RTI aggiudicatario in caso di cessione di azienda, sempre che la cessione sia comunicata alla stazione appaltante ed essa non sia finalizzata a eludere l'applicazione del codice. La S.A. dovrà pertanto verificare l'idoneità del cessionario, e quindi i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, che devono permanere per l'intera durata del contratto. Dovrà inoltre verificare i requisiti di carattere generale delle cedenti, al fine di accertare che la cessione non sia diretta ad eludere l'applicazione del codice. Come osservato dalla giurisprudenza (Cons. Stato sez. V 23 novembre 2016, n. 4918), «nel segno della maggiore flessibilità della regolamentazione della continuità aziendale si è inteso agevolare la continuazione dell'esecuzione dei contratti pubblici già stipulati. *Ritengo, pertanto, che il subentro del nuovo contraente sia consentito, alle condizioni indicate, anche nell'ipotesi di trasformazione societaria. Ciò posto, come preavvertito, il Comune non ha provveduto né al controllo dei requisiti generali, né di quelli richiesti per la partecipazione alla gara. Inoltre, non è stata fatta neanche la modifica del contratto. Nel frattempo il Comune ha pagato fatture intestate alla S.r.l.. Ho contattato pertanto immediatamente il nuovo R.U.P. chiedendo che attivasse subito la procedura per il controllo dei requisiti. Per quanto concerne invece la modifica del contratto, anche il loro Segretario Comunale ha confermato che lo stesso doveva essere modificato. Per sanare la violazione, il Segretario ha proposto di fare un'appendice o una integrazione al contratto prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori. Ti chiedo pertanto un parere in merito, al fine di decidere se e quali sanzioni applicare (considera che la Chek-List Q esecuzione del contratto prevede una sanzione del 25% in caso di assenza della documentazione. Come si dovrebbe considerare la mancata modifica del contratto, come un'irregolarità formale che non dà luogo a sanzioni perché prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione il contratto viene integrato, oppure, come una mancata modifica del contratto che comporta l'applicazione della sanzione del 25%?*

Risposta:

In merito al quesito posto, lo scrivente ufficio, avvalendosi della collaborazione dell'Assistenza tecnica, comunica quanto segue.

Innanzitutto si condivide la puntuale ricostruzione effettuata sia da un punto di vista logico che giuridico.

Tuttavia si osserva quanto segue:

1. Il Comune di cui trattasi, a seguito della trasformazione societaria dell'impresa mandataria dell'A.T.I. (da società in accomandita semplice a società a responsabilità limitata), dovrà procedere al controllo dei requisiti generali, e di quelli richiesti per la partecipazione alla gara, verificando che i requisiti suddetti fossero presenti al momento della trasformazione della società, anche attraverso l'acquisizione 'storica' degli stessi;
2. E' opportuno che la modifica del contratto, a seguito della trasformazione societaria dell'impresa mandataria dell'A.T.I, o tramite appendice o tramite integrazione del contratto stesso, avvenga prima che il contratto sia concluso, in modo da operare una modifica ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Una volta sanata la procedura, come indicato ai punti 1 e 2, anche alla luce della ricostruzione giurisprudenziale, a parere di questo Ufficio è possibile far rientrare la modifica del contratto come una irregolarità formale che non dà luogo a sanzioni.

Quesito n.33. Si richiede se le aziende che hanno progetti finanziati e in fase di realizzazione/completamento sul primo bando 643 GAL potranno partecipare, per completare il progetto, ad un nuovo bando 643 pubblicato dal GAL.

Gli investimenti saranno diversi, es. sul primo bando interventi immobiliari e sul secondo arredi o altre tic, ma sempre per la medesima attività.

Risposta:

Per doppio finanziamento si intende finanziare più volte lo stesso progetto presentato dallo stesso beneficiario.

Detto ciò nel caso del bando attuativo dell'intervento 643 sarebbe opportuno inserire, come condizione, la possibilità di far presentare domanda di sostegno solo ai richiedenti che non hanno una domanda di sostegno utilmente collocata in graduatoria (finanziata) nel primo bando GAL e/o nel bando regionale questo per due ragioni:

- qualora nel primo bando ci fosse un overbooking, con la condizione sopra indicata, consentiremmo alle microimprese, rimaste fuori dal primo avviso, di ricevere aiuti
- il bando regionale ha concentrato le proprie risorse finanziarie nell'area "ITI Trasimeno", e pertanto il rischio di doppio finanziamento è molto elevato

Quesito n. 34. Un Comune ha presentato un progetto a valere sulla azione 6 – Intervento 761 Riserva ITI dichiara che l'IVA da sostenere sui lavori oggetto di intervento è recuperabile all'84%. In domanda Sian il contributo richiesto (ora all'80%) viene calcolato su tutta la quota Iva.

Alla luce delle indicazioni di Agea (vedi relazione e verbale riunione marzo 2019) dobbiamo escludere l'Iva completamente o considerarla ammissibile al 16%?

Risposta:

Sulla base della documentazione acquisita si comunica quanto segue.

L'art.69 comma 3 del Reg. UE n. 1303/2013 prevede che non sia ammissibile a contributo sui fondi SIE l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA.

La suddetta tematica è stata oggetto di discussione dell'incontro organizzato dall'Organismo pagatore AGEA in data 14 marzo 2019, a cui hanno partecipato i rappresentanti regionali e alcuni rappresentanti dei GAL.

In tale sede è emerso che nel caso di enti pubblici l'IVA non è sempre rendicontabile. Perché l'IVA sia rendicontabile l'investimento per il quale si chiede il contributo deve essere effettuato nell'ambito delle attività istituzionali dell'ente e non nell'ambito dell'attività commerciale/d'impresa dell'ente stesso.

A tal proposito chi istruisce la pratica dovrà effettuare i controlli del caso consultando i registri IVA del beneficiario, l'esistenza di IVA separata e che le fatture attinenti al progetto per il quale si chiede il contributo siano inserite nell'ambito dell'attività istituzionale dell'ente.

Facendo seguito a tale incontro l'Organismo Pagatore AGEA ha creato uno specifico indicatore di controllo "**ICO 26516 Rispetto delle condizioni di ammissibilità e congruità dell'IVA**", inserito anche tra le verifiche da effettuare nell'ambito delle procedure istruttorie relative alle domande presentate a valere sul bando attuativo dell'intervento 7.6.1 del GAL.

Quesito n.35. E' stata creata una ATS nell'ambito del bando della Regione 16.4.2. Le attività dell'ATS sono concluse ma l'associazione, costituita con atto notarile, è ancora in piedi. Il Comune e le imprese a questo punto possono:

1) partecipare al bando del GAL con la stessa ATS?

2) partecipare al bando GAL creando una nuova ATS nella quale possono entrare altri Comuni o altre imprese?

3) sono esclusi a priori dal bando?

Risposta:

A nostro parere la soluzione indicata al punto 2 della sottostante e-mail è ragionevole e rispetta la demarcazione con il bando regionale, a condizione che la domanda di sostegno venga presentata a valere sul bando GAL successivamente alla presentazione della domanda di pagamento di saldo sul bando regionale (scadenza 30 ottobre 2020), da parte delle ATS di cui trattasi.

Quesito n.36. Si richiede un vostro parere sulla normativa PSR, inerente l'ammissibilità dell'IVA.

Nello specifico per la Misura 4.4.1 (fascia olivata), un beneficiario impresa agricola (iscritto regolarmente alla CCIAA), ha presentato una variante progettuale chiedendo, entro il massimale del contributo concesso di 30.000€, l'ammissibilità dell'IVA sostenuta. La variante proposta prevede una rimodulazione della spesa con una riduzione dell'imponibile e l'inserimento dei costi connessi all'IVA, asserendo che per l'impresa in questione l'IVA rappresenta un costo, in quanto la stessa opera in regime di esonero IVA (articolo 34 del DPR n. 633/72).

Ciò premesso, considerato che l'ammissibilità dell'IVA è riconoscibile ai sensi art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013 solo ed esclusivamente per soggetti che non possono recuperare l'imposta e che per l'impresa in questione, l'IVA costituisce un costo (regime di esonero), avremmo necessità di conoscere l'operato della regione in casi simili, per non incorrere in errore.

Preciso che

- In fase di domanda di sostegno SIAN non è stata optata la rendicontabilità dell'IVA*
- In fase di domanda di variante SIAN, il tecnico incarico ci ha informato che non è possibile variare l'ammissibilità dell'IVA e che pertanto ha formulato la domanda SIAN di variante, indicando l'importo dell'investimento solo nella sezione imponibile.*

Risposta.

A riscontro del sottostante quesito è stato sentito l'ufficio regionale competente per l'intervento 441 del PSR per l'Umbria 2014-2020 che ha chiarito che in casi simili l'IVA non è stata reputata una spesa ammissibile, poiché il beneficiario ha scelto un regime fiscale di favore, ma ciò non toglie che l'IVA potrebbe essere un costo recuperabile per l'impresa.

Dello stesso tenore è il parere dell'organismo Pagatore AGEA che nella riunione del 14 marzo 2019 (il cui verbale è stato trasmesso anche ad ASSOGAL) ha specificato che "Nel caso di soggetti privati con partita IVA, il sistema SIAN effettua un controllo nel fascicolo aziendale e in ogni caso, se è presente una partita IVA; non consente di rendicontare l'IVA. Un chiarimento in merito a questo argomento è venuto da un Parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha sancito che tutti i soggetti che hanno partita IVA non possono rendicontarla."

Ciò detto nel quesito emergono dei punti poco chiari, che andrebbero approfonditi, non ultimo il fatto che l'art. 34 del DPR 633/1972, attualmente in vigore, prevede l'esonero dal pagamento dell'IVA per le

aziende che hanno determinati requisiti: se il beneficiario è effettivamente esonerato dal pagamento dell'IVA non si comprende per quale motivo dovrebbe rendicontare l'IVA.

Quesito n.37. Si riporta che dal 18.10.2018 è entrato in vigore l'obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici e delle procedure elettroniche nelle gare d'appalto (art. 40, comma 2, DLgs. n. 50/2016). Tale obbligo non vale per le gare di importo inferiore a 1.000.00 € (disposizione della Legge Finanziaria del 2007 secondo Anac ancora in vigore). I G.A.L. hanno riscontrato che nell'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria (o in altre gare per piccole forniture) tale obbligo spesso non è stato rispettato. Esaminando le Check-List appalti Sanzioni, tale inadempimento sembrerebbe non essere sanzionato. Si chiede pertanto all'Autorità di Gestione se sia corretto o meno rendicontare la spesa.

Risposta

L'ufficio scrivente risponde: in riferimento al quesito si comunica quanto segue.

Con atto dirigenziale n. 2141 del 9 marzo 2020 è stato tra l'altro determinato:

- Di adeguare la DGR n. 935/2017 denominata *“Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni da parte dei beneficiari delle misure di sviluppo rurale relative ad operazioni non connesse alle superfici e agli animali”* con le *check list per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture rese disponibili dal MIPAAF e concordate con l'OP AGEA anche alla fine di facilitare l'istruttoria amministrativa per le domande che vedono quali beneficiari gli enti pubblici;*
- Di approvare le suddette *check list per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;*
- Di stabilire che il provvedimento si applica a domande di sostegno e di pagamento presentate dalla data di approvazione del PSR per l'Umbria 2014-2020.

In particolare, a riscontro del sottostante quesito, si precisa che la check list *F – post affidamento- “Affidamento diretto e procedura negoziata semplificata sotto soglia”* prevede, al punto A8, con riferimento all'art.40 comma 2 del Codice degli Appalti e del Comunicato ANAC del 30.10.2018, quanto segue:

	Descrizione	Norma di riferimento		DGR 935/2017	Sanzione
A.8	Solo se il valore è inferiore a 5.000 euro: possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche	Art. 40 c. 2 Comunicato del Presidente ANAC del 30.10.2018		B.4.1.1	100% - in caso di mancata verifica della reperibilità su CONSIP e MEPA ove previsto per affidamenti di valore superiore ai 5.000 euro o mancato utilizzo delle piattaforme informatiche in assenza di motivazione

Pertanto, poichè nel proprio comunicato del 30.10.2018 ANAC indica "L'Autorità ritiene che, per gli acquisti infra 1.000 euro, permanga la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza della disposizione normativa da ultimo citata, non abrogata a seguito dell'emanazione del Codice dei contratti pubblici." e nella sanzione di cui alla Check list F vengono presi in considerazione gli affidamenti di importo superiore a 5000 Euro, la questione dell'obbligatorietà dell'utilizzo di piattaforme informatiche sembra assumere rilevanza, in tema di riduzioni, solo laddove la vigente normativa obblighi già al ricorso al MEPA o ad altri mercati elettronici (art. 1 co. 450 l.296/2006 modificata con legge 145/2018).

Quesito n. 38. Un beneficiario intende variare il piano degli investimenti e nello specifico anzichè acquistare una cella frigo vuole acquistare altre attrezzature per la cucina (una macchina sottovuoto ed un frigorifero). La voce SIAN "Acquisto o leasing macchinari o attrezzature" approvata dal GAL non varierà nell'importo (rimarrà lo stesso) e naturalmente il beneficiario presenterà n. 3 preventivi per i beni che intende acquistare in sostituzione della cella frigo.

Come ci si deve comportare?

Risposta

Fermo restando che in caso di variante il GAL dovrà valutare

- il permanere dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità;
- il raggiungimento di un punteggio minimo di ammissibilità in base ai criteri di selezione;
- il raggiungimento di un punteggio non inferiore a quello dell'ultima proposta progettuale utilmente collocata nella graduatoria e finanziabile in considerazione della dotazione finanziaria della sottomisura.

Poiché nel bando viene indicato:

"Sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportino modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare sono considerate varianti:

- a) cambio di beneficiario;*
- b) cambio di sede dell'investimento;*
- c) modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate,*
- d) modifica della tipologia di opere approvate."*

e nel nostro caso sembra configurarsi una modifica di tipologia di opera approvata, pur non variando l'importo complessivo dell'investimento, a parere di questo ufficio deve essere presentata una domanda di sostegno di variante nel portale SIAN, corredata di tutti i documenti necessari, compresi i preventivi.

Quesito n. 39. Si richiede un parere interpretativo a riguardo dell'istruttoria di ammissibilità di una domanda di sostegno afferente l'intervento 643 regionale.

La questione riguarda una domanda di sostegno di una Tipografia, che sebbene microimpresa e ricadente nel territorio SNAI, rappresenta una tipologia di azienda per la quale ,già nella prima fase di istruttoria delle domande di sostegno finanziate, avevamo dichiarato l'inammissibilità perché non pertinente alle finalità della misura. In questo caso la Domanda di sostegno si colloca nella categoria delle attività artigianali e nel Bando la dicitura specifica per questa tipologia è "attività artigianali per il recupero delle attività e dei prodotti della tradizione rurale locale".

Ciò premesso, siamo a richiedere una vostra interpretazione, anche in linea con l'attuazione della parallela misura 643 del PSR, al fine di poter procedere correttamente, scongiurando ogni rischio di errori istruttori a favore e/o a discapito dei potenziali richiedenti.

Risposta.

Come già indicato nella nostra e-mail del 4 maggio 2020, trasmessa a seguito di un confronto con l'ufficio regionale che gestisce l'intervento 6.4.3, nell'accezione generale, il "turismo rurale ed i servizi ad esso connessi" si realizzano attraverso specifiche attività che abbiano una stretta connessione con l'ambiente rurale e ne esaltino il valore e la fruibilità quali: ricettività – ristorazione - organizzazione del tempo libero e prestazione di ogni altro servizio finalizzato alla fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale.

Per quanto sopra specificato gli investimenti proposti tramite le domande di sostegno presentate a valere sui bandi attuativi delle azioni dei GAL corrispondenti all'intervento 643, risulteranno, in linea generale, ammissibili solo se l'intervento presenta attinenza con l'"attività di turismo rurale e servizi connessi" nell'accezione sopra specificata.

Il bando attuativo dell'intervento 643 infatti, essendo inquadrato nel Programma di Sviluppo rurale e finanziato dal FEASR, si rivolge a microimprese che abbiano una stretta connessione con l'ambiente rurale, che siano caratterizzanti l'area rurale e ne esaltino il valore con la loro tipicità.

Nello specifico nel quesito si legge che il GAL sta procedendo ad uno scorrimento di graduatoria, a seguito di economie che si sono generate a valere sull'avviso, e che, nella prima graduatoria, la tipologia di azienda in questione, e gli investimenti proposti, non erano stati ammessi, perché ritenuti non pertinenti alle finalità dell'avviso stesso.

Pertanto, indipendentemente dalla categoria prevista dal bando a cui la micro impresa afferisce, è parere di questo ufficio che, per correttezza e equità amministrativa, il GAL dovrà operare con gli stessi criteri che si era dato nell'elaborazione della prima graduatoria.

Quesito n.40. Nella stesura dell'accordo di partenariato pubblico-privato per la 16.4.2 il segretario comunale può fare le veci del notaio?

Risposta

Il segretario comunale può svolgere funzioni rogatorie nei casi e sotto le condizioni previste dalla vigente normativa.